



- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3982 del 29 luglio 2013 Consiglio di Stato

Revoca permesso di soggiorno per lavoro autonomo - abitualmente dedita a traffici delittuosi e di vivere con i relativi proventi, mantenendo una condotta contro legge, nonché di mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica



Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil

[Permesso di Soggiorno](#)

Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

PagineBianche.it/PermessoSoggiorno



Scegli Tu!

Imparare l'Inglese

Online

 Englishtown.com/Offe...

30 Classi di Conversazione
Online, Ultimi Giorni a 1€-
Iscriviti Ora!



Cittadinanza Italiana

 www.intray.it

Consulenza e Disbrigo
Pratica per Richiesta
Cittadinanza Italiana



Scegli Tu! ▶

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 1424 del 2007, proposto da - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; - Questura di Genova, in persona del Questore p.t.,
ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

*****,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Ballerini, Raffaella Multedo e Marco Vano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Fabbri, in Roma, via dell'Universita n.11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - SEZIONE II n. 01638/2005, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;

Vista l'Ordinanza n. 1446/07, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2007, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 14 giugno 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Paola Saulino dello Stato per gli appellanti, nessuno essendo ivi comparso per l'appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. L'odierna appellata, cittadina nigeriana, con ricorso n. 1203 del 2005 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 554Cat. A.1/Imm.-2^a Sez. – Sogg.2/2004 in data 24 settembre 2004, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha revocato il permesso di soggiorno alla stessa rilasciato in data 15 gennaio 2004, con scadenza 28 gennaio 2005.

2. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza in forma semplificata n. 1638 del 2005, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese.

3. - Con l'appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con istanza cautelare di sospensione.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1446/07, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2007.

Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, l'appellata.

Gli avv. ti A. B. e M. V., difensori di questa, hanno depositato in data 12 giugno 2013 dichiarazione di rinuncia al mandato.

4. - All'udienza del 14 giugno 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. – Va, preliminarmente, ritenuto processualmente irrilevante l'atto di rinuncia al mandato depositato da alcuni dei difensori dell'appellata, sia perché destinato a non avere effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.), sia perché la stessa risulta tuttora validamente assistita e difesa, come da mandato originario non revocato, dall'avv. R. M. Per gli stessi motivi non si può accedere pertanto alla richiesta di rinvio proposta dai rinuncianti.

2. – Venendo al merito del giudizio, la sentenza di primo grado ha annullato il provvedimento impugnato, con il quale il Questore della Provincia di Genova, richiamate alcune segnalazioni (in parte recenti ed in parte risalenti nel tempo) dell'interessata alla competente A.G. e ritenuto che la stessa sulla base di tali risultanze abbia dimostrato di “essere abitualmente dedita a traffici delittuosi e di vivere con i relativi proventi, mantenendo una condotta contro Legge, nonché di mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica” (situazione, rileva lo stesso provvedimento, rientrante “nella fattispecie prevista dall'art. 1 nr. 1, 2 e 3 della legge 1423/56, richiamato dall'art. 13 c. 2 lett. c del D. L.vo 286/98, il quale prevede, per le persone ricomprese in tale fattispecie, l'espulsione dallo Stato”), ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo in precedenza a lei rilasciato.

La sentenza stessa ha invero ritenuto il giudizio di pericolosità formulato dall'Amministrazione viziato, affermando in particolare che “il giudizio formulato dalla Questura – basato sul mero richiamo di una serie di segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria (alcune delle quali, peraltro, già sussistenti all'atto del rilascio del permesso di soggiorno revocato) - appare apodittico ed infondato”.

3. – Con l'appello all'esame si censura la sentenza per aver escluso la pericolosità sociale della ricorrente per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che, si afferma, è invece legittimo, dal momento che, “considerata la documentazione e i fatti, a prescindere dal definitivo accertamento della commissione

o meno di eventuali reati, risultano evidenti pregiudizi per reati di particolare gravità, potendosi in tal caso giustificare un giudizio prognostico di pericolosità sociale nei confronti della cittadina extracomunitaria” (pag. 5 app.).

4. - L'appello è da accogliere.

Infatti:

- il quadro della condotta dell'odierna appellata agli atti dell'Amministrazione, già in precedenza connotato da più risalenti segnalazioni per il reato di furto aggravato e per i reati di resistenza e lesioni, alla data di adozione del provvedimento impugnato risultava “arricchito” da una segnalazione all'A.G. per i reati di cui agli artt. 648 c.p. e 5 comma 8-bis del [D. Lgs. n. 286/1998](#) (per aver ella esibito agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura un passaporto risultato contraffatto) e da una denuncia dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Orio al Serio per i reati di cui agli artt. 482 e 648 c.p. (in quanto destinataria di un plico, sequestrato, contenente due passaporti nigeriani contraffatti);

- la puntuale elencazione dei fatti di cui sopra è posta, nelle premesse del provvedimento oggetto del giudizio, a fondamento di un giudizio di pericolosità sociale, idoneo, contestualmente, a configurare la fattispecie per l'obbligatoria espulsione di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, [20 febbraio 2007, n. 906](#) e, da ultimo, [27 agosto 2010, n. 6002](#));

- non possono ritenersi sussistenti i vizi di motivazione in tale giudizio ravvisati dal T.A.R., dal momento ch'esso risulta congruamente giustificato sulla base dei veduti comportamenti illeciti della straniera, che, anche laddove non attingano il livello della commissione di reati, sostengono a sufficienza, in quanto sintomatici di una personalità socialmente pericolosa, il giudizio di appartenenza dell'interessata ad una o più delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, che, si ricordi, rappresenta per giurisprudenza pacifica una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale; profili, questi, non rinvenibili nel provvedimento oggetto del giudizio, che risulta assistito da sufficienti e pertinenti elementi di fatto (tra i quali quelli risalenti rilevano nella misura in cui sono suscettibili di far emergere una continuità della propensione dell'interessata a condotte antisociali), idonei all'inquadramento dell'interessata in una o più delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423/1956.

5. - In conclusione, sulla base delle ragioni che precedono, l'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente reiezione, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 14 giugno 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 29 Luglio 2013

Prestiti Cattivi Pagatori

 www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua
Senza Spese. Solo Se Dipendenti.



Divorzi e Separazioni

 www.studiolegalespoletini.com

Consulenza primo orientamento
Gratuito Patrocinio



Prestito Cattivi Pagatori

 IBLbanca.it/PrestitoCattiviPagatori

Rata Bassa e Tasso Agevolato!
Richiedi Ora. No Autonomi.



Scegli Tu! ▶

News



[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

[Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

[Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit](#)

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

[Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro](#)

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

[Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno](#)

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

[Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa](#)

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891